



ODCEC ROVIGO

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Rovigo

**DOCUMENTI DA PRODURRE PER L'ISCRIZIONE
ALL'ELENCO DEGLI ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA
(Art. 3, comma 3, D.L. 24/08/2021 n. 118,
convertito con modificazioni dalla L. 21/10/2021 n. 147)**

**La documentazione deve essere trasmessa a mezzo PEC
all'indirizzo PEC dell'ODCEC di Rovigo
ordine@odcec.rovigo.it**

- Domanda d'iscrizione [in formato PDF/a e firmata digitalmente];
- curriculum vitae, [in formato PDF/a] dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza (autocertificazione resa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000);
- documentazione comprovante lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, primo periodo, del D.L. n. 118/2021 (autocertificazione resa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000);
- dichiarazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021¹ - e declinata dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 – oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- modulo/tracciato compilato su file excel e in formato PDF contenente i dati essenziali (primo foglio "Istruzioni" - da compilare la colonna E "inserimento dati" del file excel);
- informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

¹ Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), del Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, diffuso con informativa n. 102/2021, la domanda è corredata dall'autocertificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che l'iscritto produrrà l'attestazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo entro trenta giorni.